

piano di ulteriori 60 giorni;

rilevo che prima dello scadere del termine prorogato, la società ha depositato il piano e la prescritta documentazione;

Il piano di ristrutturazione dei debiti depositato ai sensi dell'art. 182 bis L.F., pubblicato al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Ancona, contiene l'accordo raggiunto con una percentuale di creditori non che rappresentano il 72,47% dei crediti, risultando che su di un passivo di €. 48.888.993,56 , come dichiarato ed attestato nella relazione resa ex art. 182 bis l.f. dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma lettera d) l.f., i creditori che non hanno aderito all'accordo vantano crediti complessivi per €. 13.456.816,26, che rappresentano il 27,53%, come risulta dalle dichiarazioni di adesione allegate e prodotte agli atti.

La società ha raggiunto accordi con i vari creditori aderenti prevedendo modalità, percentuali e tempi di pagamento con variabili differenti a seconda della proposta, in ragione di un articolato piano a cui i creditori aderenti hanno prestato espressa adesione. L'accordo di ristrutturazione propone condizioni e percentuali differenti a seconda del titolo di credito, ed è così articolato:

FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI, l'accordo prevede a prescindere dalla natura del credito, privilegiato o chirografo, uno stralcio del credito maturato alla data dell'8 giugno 2013 (data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o accordo di ristrutturazione del debito) con:

- a) falceria del 50% dell'importo capitale, sino al massimo di euro 100.000,00;
- b) stralcio del 30% dell'importo capitale a carico dei creditori che vantano crediti superiori ad € 100.000,00. Per entrambi l'accordo prevede il



pagamento in otto rate costanti mensili a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, con rinuncia agli interessi maturati e maturandi. Si precisa che la ristrutturazione del debito si basa sull'ammontare dei crediti alla data del 30 settembre 2013, mentre gli accordi conclusi con i creditori tengono conto dei rispettivi crediti maturati alla data dell'8.06.2013 (di deposito del ricorso per concordato), con la conseguenza che l'ammontare della falcidia accordata è stata determinata applicando le su indicate percentuali ai valori originari.

CREDITO VERSO LA CONTRALLANTE CINESE Per quanto riguarda il credito vantato dalla controllata cinese, ammontante a € 2.948.772,14, l'accordo non prevede alcuna falcidia, ma unicamente la dilazione di pagamento del credito dalla medesima vantato alla data dell'8 giugno 2013, come appresso: quanto ad € 1.148.772,14, da pagarsi in data 15 novembre 2014 e quanto ai restanti € 1.800.000, da pagarsi in data 15 novembre 2015, senza maturazione alcuna di interessi.

CREDITORI PER OPERAZIONI FINANZIARE ACCORDO DI STRALCIO DEL DEBITO TRA TECNOWIND E SIMEST SPA E FONDO UNICO DI VENTURE CAPITAL spa

L'accordo, autenticato dal notaio Stefano Sabbatini di Ancona in data 19.11.2013 prevede all'art.5) l'impegno per la Tecnowind spa ad " acquistare la quota del 16% della partecipazione detenuta dalla SIMEST al capitale sociale della S.E. mediante il pagamento della somma di Euro 142.044,00, così come si impegna ad acquistare la quota del 22% della partecipazione detenuta dalla SIMEST per conto del FVC al capitale sociale della S.E. mediante il pagamento della somma di Euro 458.328. L'acquisto dovrà avvenire, contestualmente al pagamento del prezzo, entro e non oltre la data del 31.12.2014, Il pagamento delle somme sopra indicate effettuato entro tale data non sarà produttivo di alcun tipo di



interessi a carico del Proponente". Con tale accordo la Tecnowind ha potuto ristrutturare il proprio debito, riportato nel bilancio 2012 tra i "conti d'Ordine" per E. 1.520.744,00, impegnandosi ad effettuare l'acquisto della quota di partecipazione del 38% complessivamente detenuta o gestita da Simest spa nella partecipata "Huzhou Lux Home Electrical Appliances Co. Ltd, per un prezzo complessivo di €. 920.372,00 [€.142.044,00 + €. 320.000 (fideiussione BNL) per Simest + €. 458.328 per FVC] + con una consistente esdebitazione per €. 600.372,00 (1.520.744,00 - 920.372,00). Su tale importo complessivo concordato di E. 920.372,00, sino alla data del 31.12.2014 non matureranno interessi. (art.4)

BANCHE. L'accordo (collettivo) sottoscritto in data 26.11.2013 ed autenticato

dal notaio Alfonso Colombo di Milano tra gli Istituti di Credito (Banca Nazionale del Lavoro Spa, Mps Capital Services Spa, Unione di Banche Italiane Scpa, Unicredit Spa, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Banca delle Marche Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Veneto Banca Scpa, Banca dell'adriatico Spa), tra la società ricorrente e la società ADR Srl con sede in Roma, che detiene l'89,02% del capitale della ricorrente stessa, prevede in sintesi:

1. la cessione, a favore della partecipante ADR Srl, di parte del credito vantato dagli istituti bancari nei confronti della Società Tecnowind, sino alla concorrenza di € 12.750.000,00, (debiti esposti in bilancio sotto la voce Senior A, Senior B, Revolving e Hot Money e Contratto di Hedging) al prezzo di un (1) euro maggiorato di un earn out .

Il debito residuo complessivo della Tecnowind spa nei confronti del ceto bancario diviene così pari ad €. 10.437.812.

Fa seguito al previsto accordo la contestuale rinuncia da parte degli istituti di credito agli interessi maturati e maturandi sul credito ceduto €



12.750.000,00 sino a gennaio 2014. Viene consolidato e riscadenzato il debito residuo (ipotecario e chirografario) verso gli istituti di credito interessati all'accordo, pari ad € 10.437.811,74, come appresso: n. 5 rate annuali con scadenza al 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2015 sino all'anno 2019, ad un tasso euribor 6 mesi, più spread 2,5%. L'accordo prevede altresì la rinuncia, da parte della ADR Srl, del credito € 12.750.000,00 cedute dagli istituti bancari, e trasformazione del credito stesso ad incremento del patrimonio netto della società partecipata Tecnowind Spa; nonché il separato aumento per € 2.500.000,00 del capitale sociale della Tecnowind Spa da parte della ADR Srl.

Procedendo al giudizio d'omologa, dato atto che è riconosciuto al Tribunale il potere di verifica della regolarità della procedura nonché in particolare della capacità del proponente di soddisfare nel rispetto dei regolari termini di adempimento tutti i crediti dei creditori estranei, ciò posto;

rilevato che la documentazione depositata unitamente al ricorso per l'omologazione dell'accordo risponde a quanto previsto e richiesto dall'art. 161 L.F. in ragione del rinvio contenuto all'art 182 bis comma 1 l.f. , ed in particolare:

relazione del professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3° co., lettera d), L.F., che attesta la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell'obbligazione, ovvero in mancanza, dalla legge, dei creditori ad esso estranei;

relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore;

stato analitico ed estimativo delle attività del debitore, descritto nel ricorso;

elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e



delle cause di prelazione, rinvenibile dagli allegati ed in parte dalla relazione del professionista;

certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona;

sono stati effettuati gli adempimenti pubblicitari previsti;

nessuna opposizione è stata proposta nel termine stabilito dall'art. 182 bis c. 4 L.F. di trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, termine che è andato a scadere in data 28.12.2013.

Pur in assenza di opposizioni il Tribunale ha fissato udienza per il giudizio di omologa, al fine aderendo a quell'interpretazione procedurale della fase del giudizio di omologa atta a garantire l'integrazione del contraddittorio su eventuali eccezioni rilevabili di rilevare d'ufficio.

Rilevato che:

il Tribunale nel giudizio di omologa deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso elencate dal 1° co. tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore.

Tra le condizioni processuali di accesso rientra sicuramente la prova dell'avvenuto deposito dell'accordo presso il registro delle imprese, nonché, ovviamente, la competenza del tribunale adito e la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante.

In merito a dette verifiche, l'art. 182 bis l.f. non stabilisce se l'accordo debba essere prima depositato in Tribunale o prima pubblicato nel Registro delle imprese, in assenza di un'esatta indicazione normativa del criterio di priorità, la circostanza deve ritenersi irrilevante, posto che gli effetti dell'accordo – sia la protezione del patrimonio del debitore per il periodo di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso di sospensione relativo, sia il *dies a quo* per la proposizione delle opposizioni - si producono solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese, operando solo dalla data in



cui viene data pubblicità ai terzi dell'accordo, sottoscritto con i creditori che rappresentino quanto meno il 60% dell'ammontare del passivo del soggetto debitore; risultando per altro evidente che il debitore ha tutto l'interesse ad effettuare i due adempimenti o contestualmente o a breve distanza, avendo specifico interesse a che l'omologa dell'accordo intervenga prima che decada il termine di sospensione del divieto di proporre azioni esecutive sul patrimonio del debitore da parte de creditori rimasti estranei.

Nel caso l'accordo risulta correttamente depositato presso il Registro delle Imprese, il giorno precedente a quello dell'avvenuto deposito in Tribunale. La società risulta possedere i requisiti previsti dall'art. 1 l. fall., in quanto gli stessi restano così verificati (situazioni contabili in atti in particolare in ragione dell'indebitamento complessivo, oltre che per i valori dell'attivo patrimoniale).

La società risulta trovarsi in stato di crisi, in quanto ove non fosse stato raggiunto con gli istituti di credito l'accordo allegato al ricorso non sarebbe stato possibile far fronte al passivo scaduto, causa l'elevato deficit patrimoniale.

Il controllo preventivo dell'organo giudiziario ha ad oggetto anche la verifica del deposito della relazione dell'esperto e della documentazione prevista dal richiamato art. 161 l. fall. Sotto tale profilo nulla va rilevata in merito risultando adempiuto il compito svolto dal professionista che ha espresso, nella relazione depositata, un parere motivato, consistente nella formulazione di un giudizio professionale che possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso. I professionista ha attestato sotto la propria responsabilità, in ragione della natura della dichiarazione, resa, la veridicità dei dati e l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall'art



182 bis. L.f..

Va rilevato che nel caso di specie sussistono i presupposti d'accesso elencati dal primo comma tra cui il raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale ampiamente superata nel caso, da calcolarsi sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).

Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, risulta infatti che l'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, l.fall. posto che è intervenuto l'accordo con i creditori che rappresentano il 72,47% dell'intero indebitamento della Società debitrice, come sopra esposto.

Nel caso risulta che ogni creditore aderente ha avuto modo di conoscere l'accordo generale, così che al momento dell'adesione erano altresì resi edotti delle condizioni praticate anche agli altri partecipanti.

Si noti che sebbene la sottoscrizione degli aderenti non sia stata autenticata in tutti i casi da un pubblico ufficiale fidefacente, (solo nell'accordo intercorso con gli Istituti di credito la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio), così come ritenuto necessario in altre pronunce giurisprudenziali edite (si vedano, ad es., Trib. Udine, 22 giugno 2007 e Trib. Bari, 21 novembre 2005) non v'è motivo di dubitare della genuinità del consenso prestato dai sottoscrittori. In primo luogo la sottoscrizione dell'accordo risulta effettuata quanto agli altri creditori, dal legale rappresentante della società creditrice che ha aderito all'accordo, adesione risultante dall'invio della dichiarazione con comunicazione telematica attraverso posta certificata della società- PEC; in secondo luogo, nessuna opposizione è stata proposta nel termine previsto dalla legge, al fine di fare valere eventuali vizi del consenso.

Non è inutile evidenziare che l'art. 182 bis l.f. non fa alcun riferimento alla



necessità che la sottoscrizione degli aderenti all'accordo sia autenticata; peraltro, il Conservatore del Registro delle imprese non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo.

L'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, l. fall..

I crediti estranei al presente piano di ristrutturazione ammontano, ad €. 13.456.816,26 che rappresentano una percentuale pari al 27,53% dell'intero indebitamento della Società che ammonta complessivamente, come già sopra ricordato ad €. 48.888.993,56 ivi compresi crediti di natura ipotecaria, più in generale privilegiata e chirografaria.

Ciò posto va sottolineato come l'oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei.

Il Tribunale con un giudizio prognostico ex ante deve valutare l'attuabilità dell'accordo tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67 3° co., lett. e) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell'accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati.

In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Si può, dunque, concludere che, sulla base di quanto rassegnato dal professionista attentatore alle cui valutazioni motivate il Tribunale si rifà integralmente, in assenza di specifiche opposizioni, il piano sotteso all'accordo di ristrutturazione è complessivamente attuabile risultando



idoneo a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, anche con riferimento ai debiti scaduti alla data di presumibile omologazione.

L'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito dei creditori estranei viene indicato dall'attestatore (pag 48 della relazione) come attuabile dalle disponibilità liquide della società in ragione del maturarsi dei necessari flussi di cassa e delle somme già accantonate e presenti, nonché da quelle messe a disposizione dalla società ADR SRL, divenuto socio di maggioranza, che a tal fine ha richiesto il riconoscimento della prededuzione quanto all'importo di €. 650 mila .

Nello specifico il Tribunale rilevata la complessità del piano finanziario ed industriale prospettato, considerato che la finanza impiegata al paramento dei crediti, nelle modalità e nella tempistica proposta, è affidata ai futuri flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività, fonda il suo giudizio prognostico positivo sulle risultanze delle considerazioni e sulla rappresentazione esposta dall'attestatore attraverso una valutazione indiretta che muove da un sindacato sulla coerenza, correttezza e logicità degli accertamenti che si dichiara aver compiuti e delle conclusioni che ne conseguono, rimandando per tanto alla effettiva corrispondenza dei dati riferiti alla realtà sostanziale, e quindi rinviando direttamente alla responsabilità dell'attestatore che ne ha attestato l'esistenza e la sussistenza .

A tal fine l'accordo prevede:

- a) il pagamento integrale, entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dei creditori privilegiati, estranei all'accordo, ammontanti ad E. 5.129.224,54, che rappresentano il 10,49% del totale delle passività;
- b) il pagamento integrale, entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dei creditori chirografari, estranei all'accordo,



ammontanti ad €. 8.327.591,69, che rappresentano il 17,03% del totale delle passività;

c) il pagamento dei creditori ipotecari "istituti di credito" accettanti l'accordo, ammontanti ad € 16.291.612,10 e che rappresenta il 33,32% del totale delle passività nelle seguenti modalità: in 5 anni + 18 mesi di preammortamento ad un tasso euribor 3 mesi + spread 2,5%;

d) il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati accettanti l'accordo ammontanti ad €. 741.949,24, che rappresentano l'1,52% delle dette passività, nelle seguenti modalità: stralcio per complessivi € 275.016,39, rimborso della residua parte di € 466.932,85 in otto rate costanti a partire dall'omologazione dell'accordo;

e) pagamento in percentuale dei creditori chirografari accettanti l'accordo, ammontanti ad 18.398.615,99, che rappresentano 37,63% delle dette passività, con stralcio per complessivi € 7.267.900,60 e rimborso della residua parte nei seguenti termini: quanto ad € 4.007.609,86 (debito verso fornitori) in otto rate costanti a partire dall'omologazione dell'accordo; quanto ad € 2.948.772,14 (debito verso controllata cinese) in due rate di cui una per € 1.148.772,14 da pagarsi in data 15 novembre 2014 e l'altra per € 1.800.000 da pagarsi in data 15 novembre 2015, senza maturazione alcuna di interessi; quanto ad 3.253.559,39 (debito verso istituti di credito al netto della quota ipotecaria) in 5 anni + 18 mesi di preammortamento ad un tasso euribor 3 mesi + spread 2,5%; quanto ai restanti €. 920.744,00 (impegno simest) entro il 31.12.2014, di cui € 320.000,00 da pagarsi alla Banca dell'Adriatico Spa a seguito dell'avvenuta escussione della fideiussione.

In conclusione, l'onere totale di ristrutturazione del debito ammonta a € 32.238.696,42, oltre alle spese professionali.

Ritenuto inoltre, quanto alla richiesta pronuncia della prededucibilità dei



finanziamenti richiesti, che la società è già stata autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili dal Tribunale per €. 5.447.000,00, per altro già accordati, quanto ad €. 4,7 milioni, per linee di credito BT (autoliquidante), prevedendo l'accordo oggi sottoscritto con il ceto bancario altresì la disponibilità e l'impegno a riconoscere un ulteriore importo massimo fino ad €. 1,5 milioni dall'anno 2015, circostanza ben evidenziata dall'attestatore a pag. 24 della relazione, rilevato che risultando già autorizzata la società a contrarre finanziamenti prededucibili non vi è necessità di rilasciare una nuova autorizzazione in questa sede; quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione al riconoscimento della prededuzione al finanziamento del socio di maggioranza ADR srl, che si è offerta di concedere nuova finanza per €. 650.000,0 necessari ad eseguire i pagamenti di cui al piano nei tempi ivi previsti di riconoscimento della prededuzione al finanziamento per €. 650 mila da parte di ADR srl, dichiarasi disponibile lo stesso sarà erogato, per espressa dichiarazione, in conto futuro aumento di capitale come tale in ragione della destinazione data e già individuata non ricompreso tra i finanziamenti previsti dall'art 182 quater comma 2, l.f. , a rispetto ai quali per altro il limite della prededucibilità si attesta all'80% del credito, in quanto somme che non saranno oggetto di restituzione.

Va quindi escluso il riconoscimento della prededuzione .

P.Q.M.

Visto l'art 182 bis l.f.

il Tribunale di Ancona, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti richiesto da **TECNOWIND SPA**, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona e codice fiscale al n. 05244750963,



avente sede legale in Fabriano (AN) , Pian Di Marischio n. 19

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla predetta società debitrice con i creditori che rappresentano oltre il 72,47% dell'ammontare totale dei crediti della società ricorrente,

Non autorizza finanziamenti prededucibili oltre a quelli già in precedenza autorizzati con il decreto 16/19.7.2014 sino al limite dell'importo di €. 5.447.000,00,

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Ancona il 20.3.2014

IL PRESIDENTE Relatore

Dott.ssa Edì Ragaglia

IL CASO .it

